

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1479

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINELLI, LEONE RAFFAELE, PATRINI, MATTARELLI GINO,
DE MARZI FERNANDO, GIRARDIN, DE ZAN**

Presentata il 19 giugno 1964

La presente proposta di legge ha lo scopo di richiamare l'attenzione del Parlamento sulla necessità di procedere alla modifica dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), in merito alla vendita di bevande analcoliche ed alcoliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di richiamare l'attenzione del Parlamento sulla necessità di procedere alla modifica dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), reso anacronistico e superato dalla diminuzione del consumo del vino e nei pubblici esercizi — dalla necessità di aumentare la vendita, nonché dalle esigenze verificatesi nelle località di interesse turistico.

Nella seconda e terza Legislatura furono presentate, infatti, varie proposte di legge in materia, le quali — approvate in un testo presentato dalla Camera — ebbero l'unanime approvazione della I^a Commissione, in sede referendaria del Senato. Il termine della legislatura impedì la definitiva approvazione. All'articolo 95 furono inoltre presentati tutti i disegni di legge di iniziativa parlamentare, concernenti modifiche del testo delle leggi di pubblica sicurezza.

Quindi, con la certezza di sollevare un problema ormai maturo e che già in passato

ha trovato concordi Parlamento e Governo, che presentiamo la presente proposta di legge, la quale recepisce il testo del disegno di legge approvato dalla Commissione Interni del Senato, con una leggera modifica della norma relativa al numero delle autorizzazioni alla vendita di superalcolici ed allo smercio delle bevande alcoliche nelle località climatiche, balneari, termali e di particolare interesse turistico.

È infatti generalmente noto come le stesse difficoltà, alle quali il legislatore intendeva ovviare con la legge 8 luglio 1949, n. 478, la quale prevede che « nelle località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, il numero degli esercizi di vendita e di consumo di bevande alcoliche può superare i rapporti stabiliti dall'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza », si sono perpetuate ed anzi — in alcuni casi — si sono accentuate nei comuni o frazioni che, pur non avendo ottenuto il riconoscimento di stazioni di cura, soggiorno e turismo, hanno però avuto forti incrementi di popolazione per essere località climatiche, balneari, termali o — comunque —

di interesse turistico, talché è prevista anche in esse (1) l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Difficoltà note allo stesso Ministero dell'Interno, il quale ha cercato di venire incontro alle richieste formulate dalle Amministrazioni locali e dalle popolazioni attraverso disposizioni (2) impartite ai Prefetti

(1) Regio decreto legge 24 novembre 1938, n. 1926.

(2) Circolare n. 10/17109/12000/1 del 6 Giugno 1950.

della Repubblica, le quali però, pur ribadendo come « la legislazione di pubblica sicurezza in materia di vendita al consumo al minuto di bevande alcoliche debba considerarsi meno attuale » e invitando le autorità di pubblica sicurezza, « in attesa di nuove norme legislative, a tener debito conto del mutato indirizzo della coscienza giuridico-sociale — che riguarda siffatte limitazioni — come economicamente nocive e non necessarie, ai fini della lotta contro l'alcolismo », non hanno potuto sortire l'effetto auspicato, cozzando contro il preciso disposto dell'articolo 95 del testo unico più volte menzionato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica sino a 21 gradi non può superare il rapporto di 1 per 250 abitanti.

La predetta disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere concessa la licenza all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purché l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda.

In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni previste dall'articolo 89 non può superare il rapporto di 1 per 700 abitanti ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 8 luglio 1949, n. 478, è così modificato:

« Nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno e di turismo, nonché nelle località climatiche, balneari, termali o comunque di interesse turistico, per le quali è prevista l'applicazione della imposta di soggiorno, giusto il regio decreto legge 24 novembre 1938, n. 1926, il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche può superare i rapporti stabiliti dall'articolo 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Le licenze e le speciali autorizzazioni in soprannumero rispetto a tali rapporti non potranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 86 e 89 del suddetto testo unico, se non in caso di effettive esigenze turistiche, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale e dell'Ente provinciale del turismo ».